



**4.2.90.01**

16 luglio 1998

## **Ordinanza municipale relativa all'uso del parco di Villa Argentina**

### **Il Municipio di Mendrisio**

considerata la competenza per adottare misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo, come agli art.li 107 LOC del 10.03.1987, 25 e 26 del Regolamento di applicazione (RELOC),

**emana:**

le seguenti direttive sull'uso del parco di Villa Argentina.

**Art. 1**

L'area adibita a parco è messa a disposizione ad uso pubblico.

**Art. 2**

L'orario di apertura è fissato tutti i giorni dell'anno dalle ore 08.00 alle 20.00; sono riservate chiusure per eventi di carattere particolare.

Senza specifica autorizzazione, al di fuori degli orari di apertura è proibito usare l'area del parco.

**Art. 3**

L'accesso al parco è vietato:

- a tutti i veicoli ad eccezione di mezzi adibiti alla manutenzione;
- ai cani e altri animali domestici.

**Art. 4**

Su tutta l'area del parco sono proibiti:

- il gioco del pallone o altri giochi che possono creare disturbo o pericolo alle altre persone;
- la pratica dello "skate-board" o dei pattini a rotelle;
- la pratica del "pic-nic", salvo autorizzazioni specifiche;
- l'uso di strumenti musicali di qualsiasi tipo senza autorizzazione del Municipio;
- l'ascolto di apparecchi radiofonici, mangiadischi o cassette, ecc., in modo che possano disturbare gli altri utenti e la quiete;
- la pratica dei bagni di sole in costume da bagno;
- qualsiasi tipo di affissione senza autorizzazione del Municipio.

**Art. 5**

È vietato insudiciare in qualsiasi modo l'area del parco o deporvi immondizie, come pure la manomissione di aiuole, piante e altre installazioni.

**Art. 6**

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti di oggetti, vestiario, ecc. come pure in caso di qualsiasi infortunio avvenuti all'interno del parco.

**Art. 7**

La Polizia comunale e gli addetti alla manutenzione sono incaricati di operare la necessaria vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

**Art. 8**

I trasgressori sono passibili di multe fino a Fr. 200.--.

**Art. 9**

È abrogata la precedente Ordinanza del 22.05.1990.

**Art. 10**

Adottata con risoluzione municipale no. 3003 del 30.06.1998.

La Municipalità fa affidamento alla discrezione e educazione del pubblico a salvaguardia di una pregiata area d'uso comune.

La presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 182 LOC dal 01 al 15.07.1998, entra in vigore il 16 luglio 1998.

**Il Municipio**